



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. 0736/81871 – Fax 0736/818760

Castel di Lama 02/03/2019

Prot. n° 2854

ORDINANZA N° 25/2019

Visto che domenica 3 marzo 2019 si svolgeranno i festeggiamenti del 34° Carnevale Lamense durante il quale è in programma la sfilata dei carri allegorici lungo la Via Salaria e intrattenimento musicale e cabarettistico in Piazza della Libertà, con conseguente maggiore afflusso e permanenza di persone per le vie della parte bassa del centro abitato;

RILEVATO che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche, abbinato all'euforia del carnevale, può generare episodi che turbano la sicurezza urbana;

- che i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro e/o in lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la pubblica incolumità con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

- che alla manifestazione parteciperanno numerose famiglie con minorenni al seguito per i quali necessita garantire idonei livelli di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

- che in tali occasioni, con la partecipazione di un vasto pubblico, i clienti di Pubblici Esercizi, negozi di vendita al dettaglio e similari nonché dei punti di ristoro presenti all'interno della sopracitata manifestazione, spesso acquistano intere bottiglie di bevande alcoliche e dopo aver consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro e/o le lattine;

CONSIDERATO che, sia le bottiglie di vetro che le lattine, costituiscono oggetti potenzialmente pericolosi, atti ad offendere le persone e creare pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità qualora venissero abbandonati sul suolo pubblico, oppure utilizzati in maniera impropria;

RITENUTO per tali motivi, assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTA la L.R. Marche 10/11/2009, n. 27;

VISTO l'art. 9 della L. 25/08/1991, n. 287;

VISTO l'art. 9 nonché le altre norme contenute nel T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento d'esecuzione; VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 54 c. 4 e art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della L. 689/1981;

ORDINA

- A chiunque partecipi alla 34° Edizione del Carnevale Lamense del 3 marzo 2019 dalle ore 13:00 alle ore 19,00 il DIVIETO di usare o comunque trattenere le bottiglie di vetro, i bicchieri di vetro e lattine contenenti bevande di qualsiasi genere al di fuori dei punti di ristoro e pubblici esercizi, evitando in qualsiasi modo la detenzione e l'abbandono dei detti contenitori in vetro e lattine nelle vie ed aree pubbliche interessate dalla manifestazione.

- A chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio di generi alimentari, durante le ore sopraindicate, il DIVIETO di vendere al dettaglio bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro ed in lattine. Tale divieto dovrà essere osservato anche dagli esercizi autorizzati a vario titolo, circoli privati compresi, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il consumo o l'asporto fuori dal locale, nonché da chiunque organizzzi, nel giorno sopra indicato, feste da ballo ed altri pubblici trattenimenti.

- In occasione della sfilata dei carri, gruppi allegorici dalle ore 13:00 del giorno 03 marzo 2019 fino al termine delle manifestazioni, è fatto DIVIETO ai partecipanti di consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e/o lattine, bensì facendo uso di bicchieri di plastica.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dalla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

Copia della presente deve essere pubblicata all'albo on-line e sul sito internet del Comune e deve essere portata a conoscenza dei titolari dei negozi di vendita alimentari, dei locali adibiti ad organizzare feste in maschera e dei Pubblici Esercizi del Comune di Castel di Lama.

La Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 gg. dalla data odierna. Castel di Lama, lì 02 marzo 2019

Il Sindaco
Roberto Boichicchio

